Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 maggio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. 1388.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2250 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 254;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Le norme dello statuto dell'Università di Camerino risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 225. — VILLA

Statuto

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

L'Università degli studi di Camerino è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
3) Facoltà di farmacia.

Ciascuna Facoltà conferisce le lauree indicate nel presente statuto.

Art. 2.

Nelle Facoltà di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio dell'affinità degli insegnamenti e secondo le possibilità di locali e di personale.

Scopo degli istituti è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.

Gli istituti possono suddividersi in laboratori o sezioni.

Art. 3.

Il direttore dell'istituto è il professore di ruolo che impartisce l'insegnamento da cui l'istituto medesimo trae la denominazione.

In mancanza di tale professore, e in ogni caso in cui facciano parte dell'istituto più professori di ruolo, il direttore è nominato dal rettore, su designazione del Consiglio di Facoltà, e può essere confermato. Le nomine e le conferme sono fatte per un biennio accademico. Il professore cessa dalla carica di direttore, qualora cessi di far parte della Facoltà.

Art. 4.

I direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti.

In base a tale dichiarazione la Segreteria rilascia i relativi certificati.

I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro istituti.

Art. 5.

I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno, ai presidi delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli delle Facoltà debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Il termine di cui al comma precedente è protratto, per i liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Università di Camerino, fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 6.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico.

L'efficacia di corsi pareggiati può essere attribuita solo ai corsi liberi che abbiano orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e rispondano alle prescrizioni dell'art. 59 del regolamento generale universitario.

Contro il giudizio della Facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Art. 7.

I corsi delle lezioni, oltrechè per trattazione cattedratica, possono essere svolti con conferenze ed esercitazioni per l'addestramento dei giovani alla ricerca scientifica.

Art. 8.

Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire.

Art. 9.

I libretti di iscrizione che risultino comunque manomessi o alterati sono dichiarati nulli e lo studente è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 10.

La concessione di un nuovo libretto di iscrizione agli studenti minorenni viene fatta solo su domanda del padre dello studente o di chi ne fa legalmente le veci. La firma del richiedente deve essere autenticata dalle autorità competenti.

Art. 11.

I professori possono assicurarsi della assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee e ogni altro mezzo che ritengano opportuno.

La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto di iscrizione.

Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia, non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Art. 12.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o gruppi di materie, secondo quanto stabilisce ciascuna Facoltà.

Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Facoltà, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.

Art. 13.

Almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea devono essere presentati alla segreteria tre esemplari della dissertazione scritta e i titoli dei due temi da discutersi oralmente, controfirmati dai rispettivi relatori.

Art. 14.

Sentiti i relatori, la Commissione può escludere dalla discussione orale il candidato quando ritenga insufficiente la dissertazione scritta o l'elaborato da lui presentato.

Chiusa la discussione, il presidente della Commissione mette ai voti l'approvazione dell'esame; se l'esame risulta approvato si procede alla votazione in ordine inverso di anzianità.

Registrata a verbale la votazione, il presidente, quale delegato del rettore, procede alla proclamazione a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 15.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II

Facoltà di giurisprudenza

Art. 16.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 17.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Filosofia del diritto;
4) Storia del diritto romano;
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Economia politica;
7) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto romano (biennale);
11) Diritto civile (biennale);
12) Diritto commerciale;
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale;
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1) Statistica;
2) Medicina legale e delle assicurazioni;
3) Diritto coloniale;
4) Legislazione del lavoro;
5) Diritto agrario;
6) Diritto della navigazione;
7) Antropologia criminale;
8) Diritto comune;
9) Diritto privato comparato;
10) Diritto canonico;
11) Esegesi delle fonti del diritto romano;
12) Psicologia;
13) Dottrina dello Stato;
14) Storia delle dottrine politiche;
15) Storia dei trattati e politica internazionale;
16) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
17) Politica economica e finanziaria.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 18.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di:

Diritto romano ed Esegesi delle fonti del Diritto romano, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;

Diritto commerciale, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Istituzioni di diritto privato e di Economia politica;

Diritto civile, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;

Storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano;

Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha superato quello di Economia politica;

Diritto amministrativo e Diritto internazionale, se non ha superato quello di Diritto costituzionale;

Procedura penale, se non ha superato quello di Diritto penale;

Diritto ecclesiastico e Diritto agrario, se non ha superato quello di Istituzioni di diritto privato.

Art. 19.

Gli esami sulle materie biennali devono vertere sui programmi svolti nel biennio.

Art. 20.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di due temi scelti dal

candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

La materia della dissertazione scritta e quella dei temi orali devono essere comprese fra gli insegnamenti della Facoltà.

Art. 21.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti, ordinati come seminari ai sensi del regolamento generale universitario:

1) Istituto di filosofia del diritto e di Scienze economiche e sociali;
2) Istituto di diritto romano e di Storia del diritto;
3) Istituto di diritto pubblico;
4) Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile.

Art. 22.

Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti della Facoltà nonchè gli studenti di altra Facoltà e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore.

Art. 23.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il prescritto diploma di maturità possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in Scienze politiche o in Economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

La norma di cui al comma precedente vale anche pèr gli studenti di altra Facoltà che chiedono il passaggio alla Facoltà giuridica e per gli studenti che provengono da Università estere.

Art. 24.

La Facoltà di giurisprudenza ha una biblioteca generale che è disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio della Facoltà.

Ogni istituto ha inoltre una propria biblioteca, retta da un regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO III

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 25.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in Chimica;
in Scienze naturali;
in Scienze biologiche.

Art. 26.

La Facoltà comprende i seguenti Istituti:

1) Chimica generale ed inorganica;
2) Fisica e Matematica;
3) Botanica;
4) Fisiologia generale e Chimica biologica;
5) Zoologia ed Anatomia comparata;
6) Mineralogia e Geologia;
7) Anatomia ed Istologia.

Art. 27.

La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha indirizzo organico-biologico.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica organica industriale;
2) Chimica biologica;
3) Chimica farmaceutica;
4) Farmacologia;
5) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
6) Chimica agraria;
7) Elettrochimica;
8) Chimica bromatologica;
9) Chimica di guerra;
10) Fisiologia generale;
11) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
12) Chimica tossicologica;
13) Radiochimica.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari.

Art. 28.

Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ogni anno di corso.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di Esercitazioni di analisi chimica qualitativa, se non ha superato quello di Esercitazioni di preparazioni chimiche; non può essere ammesso all'esame di Esercitazioni di chimica fisica I e II, se non ha superato gli esami di chimica fisica (rispettivamente I e II); non può essere ammesso agli esami di Chimica organica industriale, Chimica biologica, Chimica farmaceutica, Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, Chimica bromatologica, Chimica di guerra, Chimica tossicologica, Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica, se non ha superato l'esame di Chimica organica I.

Gli studenti del 5° anno debbono effettuare l'internato in un Istituto di Scienze chimiche per la preparazione della tesi di laurea.

Art. 29

La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Mineralogia;
6) Geologia;
7) Geografia;
8) Botanica (biennale);
9) Zoologia (biennale);
10) Anatomia comparata;
11) Anatomia umana;
12) Fisiologia generale (biennale);

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Chimica biologica;
3) Istologia ed embriologia;
4) Igiene;
5) Statistica;
6) Idrobiologia e pescicoltura;
7) Entomologia agraria;
8) Genetica;

9) Antropologia;
10) Paleontologia;
11) Fisiologia vegetale;
12) Patologia vegetale;
13) Geografia fisica;
14) Scienza dell'alimentazione;
15) Paleontologia umana.

Gli insegnamenti biennali di Botanica e di Zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la sistematica e sono integrati con esercitazioni di laboratorio e comportano un esame alla fine di ogni anno di corso.

L'insegnamento biennale di Fisiologia generale comporta un esame alla fine dei due anni di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 30.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di Mineralogia e di Chimica organica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Patologia generale;
3) Microbiologia;
4) Parassitologia;
5) Geologia;
6) Statistica;
7) Idrobiologia e pescicoltura;
8) Entomologia agraria;
9) Genetica,
10) Biologia generale;
11) Antropologia;
12) Fisiologia vegetale;
13) Patologia vegetale;
14) Paleontologia;
15) Scienza dell'alimentazione.

Gli insegnamenti biennali di Botanica e Zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la sistematica e sono integrati con esercitazioni di laboratorio e comportano un esame alla fine di ogni anno di corso.

L'insegnamento biennale di Fisiologia generale comporta un esame alla fine dei due anni di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 32.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di Chimica biologica, se non ha superato l'esame di Chimica organica e non può essere ammesso all'esame di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale ed inorganica.

Art. 33.

Gli insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni.

Art. 34.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea e da lui seguiti;

b) nella esposizione di due argomenti da discutersi oralmente, riferentisi a materie diverse da quella inerente alla dissertazione di laurea.

Per l'elaborazione delle tesi di laurea a carattere sperimentale, lo studente dovrà frequentare un Istituto per la durata di almeno due anni.

TITOLO IV
Facoltà di farmacia

Art. 35.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in Farmacia.

La durata del corso degli studi per la laurea in Farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Chimica generale ed inorganica;
2) Chimica organica;
3) Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5) Chimica biologica;
6) Fisica;
7) Farmacologia e farmacognosia;
8) Anatomia umana;
9) Fisiologia generale (biennale);
10) Botanica farmaceutica;
11) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Chimica bromatologica;
3) Zoologia generale;
4) Igiene;
5) Mineralogia;
6) Scienza dell'alimentazione;
7) Statistica;
8) Patologia generale;
9) Storia della farmacia;
10) Istituzioni di matematica;
11) Chimica idrologica;
12) Saggi e dosaggi farmacologici.

Il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica comporta due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro, da lui scelti fra i complementari, e inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una Farmacia autorizzata dalla Facoltà.

Art. 36.

Gli istituti della Facoltà di Farmacia sono:
1) istituto di Chimica farmaceutica e Chimica organica;
2) istituto di Farmacologia e Tecnica farmaceutica;
3) istituto di Igiene e Microbiologia.

Art. 37.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di:

Chimica farmaceutica e tossicologica, se non ha superato quelli di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;

Farmacologia e farmacognosia, se non ha superato quelli di Chimica farmaceutica e tossicologica e di Fisiologia generale;

Chimica biologica, se non ha superato quello di Chimica organica;

Chimica bromatologica, se non ha superato quelli di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica e di Chimica biologica;

Chimica fisica, se non ha superato quelli di Chimica generale ed inorganica e di Fisica;

Fisiologia generale, se non ha superato quelli di Anatomia umana e di Chimica biologica;

Chimica idrologica, se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;

Tecnica e legislazione farmaceutica, se non ha superato quello di Farmacologia e farmacognosia;

Saggi e dosaggi farmacologici, se non ha superato quello di Farmacologia e farmacognosia;

Scienza dell'alimentazione, se non ha superato quelli di Fisiologia generale e di Chimica biologica;

Storia della farmacia, se non ha superato quello di Farmacologia e farmacognosia.

Art. 38.

Le Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano, alla fine di ogni anno, il superamento di una prova pratica, con relazione scritta e discussione orale.

La prova del primo anno deve precedere quella del secondo e questa, quella del terzo.

Art. 39

L'esame di laurea consiste nella prova di cultura generale su materie professionali, nella discussione di una dissertazione scritta, nonchè di due argomenti diversi dalla materia in cui verte l'argomento della dissertazione, approvati dai professori della materia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960.

Nomina di un componente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 224, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, nominandovi, fra gli altri, il consigliere di Stato dott. Giorgio Crisci;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la segnalazione fatta dal Consiglio di Stato con foglio n. 1073/Gab. del 23 novembre 1959;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1961, il consigliere di Stato dott. Renzo Meregazzi è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Giorgio Crisci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1960
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 387. — CARUSO

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Sostituzione di un membro supplente e del segretario effettivo della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, per la determinazione degli indennizzi da corrispondere a cittadini italiani che abbiano subito danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa all'indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 3094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Vista la legge 22 dicembre 1954, n. 1129;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui allo art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Vista la nota n. 780 Gab. del 27 febbraio 1960, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio designa l'avv. Mario Are quale membro supplente della predetta Commissione, in sostituzione del prof. avvocato Franco Gianfranchi, trasferitosi all'estero;

Ritenuta la necessità di provvedere, altresì, alla sostituzione del segretario effettivo dott. Giuseppe Simone, direttore di divisione, per particolari impegni di servizio, con il dott. Francesco Castiglione Morelli, consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro - I.R.F.E.;

Decreta:

L'avv. Mario Are è nominato membro supplente, in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati, della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233, in sostituzione del prof. avvocato Franco Gianfranchi, trasferitosi all'estero.

Il dott. Francesco Castiglione Morelli, consigliere di 2ª classe della Direzione generale del tesoro - I.R. F.E. è nominato segretario effettivo della predetta Commissione, in sostituzione del dott. Giuseppe Simone, direttore di divisione, per i motivi di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia a tutto il 30 giugno 1960.

La relativa spesa graverà sul cap. 405 art. 4 esercizio finanziario 1959-60 bilancio Tesoro.

Roma, addì 18 marzo 1960

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1960
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 73. — CARUSO

(2541)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Nomina delle Commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici, previste dall'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione delle Commissioni mediche provinciali di cui alle citate disposizioni;

Decreta:

Le Commissioni mediche provinciali, previste dallo art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici, sono composte dai membri di cui alla tabella allegata. In caso di impedimento o di assenza dei membri di cui sopra, le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960
Registro n. 79 bil. Trasporti (Ispett. gen. M.C.T.C.), foglio n. 16

TABELLA

1. — AGRIGENTO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

2. — ALESSANDRIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Alessandria.

3. — ANCONA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

4. — AOSTA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

5. — AREZZO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

6. — ASCOLI PICENO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

7. — ASTI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto designato dal medico provinciale.

8. — AVELLINO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

9. — BARI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

10. — BELLUNO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

11. — BENEVENTO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

12. — BERGAMO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

13. — BOLOGNA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

14. — BOLZANO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Bolzano.

15. — BRESCIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Brescia.

16. — BRINDISI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Direttore della Infermeria autonoma della Marina militare.

17. — CAGLIARI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

18. — CALTANISSETTA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

19. — CAMPOBASSO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

20. — CASERTA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente sanitario della Scuola specialistica di Aeronautica militare.

21. — CATANIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

22. — CATANZARO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Catanzaro.

23. — CHIETI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Chieti.

24. — COMO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

25. — COSENZA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

26. — CREMONA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

27. — CUNEO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

28. — ENNA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

29. — FERRARA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

30. — FIRENZE:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

31. — FOGGIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

32. — FORLI':
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

33. — FROSINONE:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente sanitario dell'Aeroporto di Aeronautica militare.

34. — GENOVA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

35. — GORIZIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

36. — GROSSETO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

37. — IMPERIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

38. — L'AQUILA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

39. — LA SPEZIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Direttore dell'Ospedale militare marittimo.

40. — LATINA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente sanitario dell'Aeroporto di Aeronautica militare.

41. — LECCE:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Lecce.

42. — LIVORNO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Direttore della Scuola di Sanità militare marittima.

43. — LUCCA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

44. — MACERATA:
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Direttore sanitario della Scuola specialisti di Aeronautica militare;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

45. — MANTOVA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

46. — MASSA CARRARA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

47. — MATERA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

48. — MESSINA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Direttore di Sanità militare marittima.

49.— MILANO I:
Medico provinciale;
Capo dell'Ispettorato sanitario delle Ferrorie dello Stato;
Direttore di Sanità Aeronautica militare.

50. — MILANO II:
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Capo del Servizio medico dell'Ispettorato regionale del lavoro;
Ufficiale superiore medico designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Milano.

51. — MODENA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

52. — NAPOLI I:
Medico provinciale;
Capo dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato;
Ufficiale superiore medico designato dalla Direzione di Sanità militare.

53. — NAPOLI II:
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Capo del Servizio medico dell'Ispettorato regionale del lavoro;
Direttore della Infermeria autonoma della Marina militare.

54. — NOVARA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Novara.

55. — NUORO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

56. — PADOVA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Padova.

57. — PALERMO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

58. — PARMA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

59. — PAVIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

60. — PERUGIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Perugia.

61. — PESARO
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

62. — PESCARA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

63. — PIACENZA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Piacenza.

64. — PISA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

65. — PISTOIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

66. — POTENZA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

67. — RAGUSA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

68. — RAVENNA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

69. — REGGIO CALABRIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

70. — REGGIO EMILIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

71. — RIETI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

72. — ROMA I:
Medico provinciale;
Direttore del Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione generale di Sanità militare;

73. — ROMA II:
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Capo dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato;
Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

74. — ROVIGO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

75. — SALERNO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

76. — SASSARI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Sassari.

77. — SAVONA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

78. — SIENA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

79. — SIRACUSA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

80. — SONDRIO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

81. — TARANTO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Direttore dell'Ospedale militare marittimo di Taranto.

82. — TERAMO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

83. — TERNI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Medico condotto, designato dal medico provinciale.

84. — TORINO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

85. — TRAPANI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

86. — TRENTO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Trento.

87. — TREVISO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

88. — TRIESTE:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

89. — UDINE:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ufficiale superiore medico, designato dalla Direzione dell'Ospedale militare di Udine.

90. — VARESE:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

91. — VENEZIA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

92. — VERCELLI:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

93. — VERONA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato.

94. — VICENZA:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente sanitario Aeroporto Aeronautica militare.

95. — VITERBO:
Medico provinciale;
Ufficiale sanitario titolare dell'Ufficio comunale di igiene;
Dirigente del Servizio sanitario del Presidio militare.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: ANGELINI

(2342)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1960.

Autorizzazione alla Società per azioni « Unione fiduciaria », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Unione fiduciaria », con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La Società per azioni « Unione fiduciaria », con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1960

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(2587)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 aprile 1960.
Norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 28 giugno 1955, n. 768, con la quale viene data esecuzione all'atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

Considerato che l'attuale diffusione nei continenti asiatico ed africano dell'afta epizootica da virus del tipo « Asia » e dei tipi « Sat », non esistenti in Europa, costituisce incombente pericolo di contagio al patrimonio zootecnico nazionale;

Considerato anche che per la lotta contro l'infezione sostenuta dai predetti tipi esotici di virus aftoso non è opportuno preparare vaccini specifici a causa del rischio di dispersione del virus;

Ritenuto necessario ed urgente prescrivere misure di polizia veterinaria sulla base della risoluzione adottata a Roma il 18 marzo 1960 dalla Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione ed il transito nel territorio della Repubblica:

a) dei ruminanti di qualsiasi specie e dei suini nonchè delle rispettive carni, ad eccezione di quelle preparate in scatola, delle conserve di carne, dei brodi, degli estratti e dei grassi fusi;

b) di ogni altro prodotto ed avanzo di animali delle dette specie, che non siano allo stato di secchezza o nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del regolamento di polizia veterinaria;

c) del fieno e della paglia,

provenienti dai continenti asiatico ed africano.

Art. 2.

Il Ministero della sanità, in deroga ai divieti stabiliti nel precedente articolo, può autorizzare eccezionalmente l'importazione ed il transito di animali, carni e prodotti originari di territori asiatici ed africani indenni da afta epizootica, con l'osservanza delle precauzioni sanitarie che saranno prescritte di volta in volta.

Art. 3.

Nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti è vietato scaricare dai carri ferroviari, dalle navi e dagli aerei gli animali ed i prodotti indicati nel precedente art. 1 nonchè i materiali e gli oggetti possibili veicoli di contagio.

Il fieno e la paglia usati negli imballaggi devono risultare da apposito certificato veterinario convenientemente sterilizzati, in caso contrario saranno distrutti mediante incenerimento o infossamento, sotto la vigilanza del veterinario di confine.

Saranno parimenti distrutti i residui di carne delle provviste di bordo delle navi e degli aerei provenienti dai continenti asiatico ed africano.

Art. 4.

E' vietato introdurre nel territorio della Repubblica, anche a solo scopo di ricerca sperimentale, i virus aftosi del tipo « Asia » e dei tipi « Sat ». Gli istituti ed i laboratori devono provvedere all'immediata distruzione dei predetti tipi di virus, di cui fossero in possesso alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

All'identificazione dei virus aftosi del tipo « Asia » e dei tipi « Sat » provvedono gli Istituti zooprofilattici sperimentali. I sieri specifici saranno forniti dal Laboratorio mondiale di referenza per l'afta epizootica di Pirbright (Gran Bretagna), designato dalla Commissione europea.

Art. 6.

In caso di insorgenza di afta epizootica da virus del tipo « Asia » o dei tipi « Sat », il veterinario provinciale disporrà con propria ordinanza, oltre all'applicazione dei provvedimenti previsti negli articoli 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria, l'immediato abbattimento:

a) degli animali recettivi esistenti nel focolaio;

b) degli animali recettivi che, pur non avendo avuto contatto diretto con gli infetti, sono stati esposti a pericolo di contaminazione.

Gli animali abbattuti di cui alla lettera *a*) saranno interamente distrutti con le modalità indicate nell'articolo 10 del regolamento di polizia veterinaria.

Al proprietario degli animali abbattuti è concesso un sussidio in misura corrispondente al valore medio stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa per l'applicazione dell'imposta sul bestiame, dedotto il ricavato della vendita delle carni e dei sottoprodotti, quando è ammessa.

Il sussidio non è corrisposto se la malattia si è diffusa per colpa del proprietario o se questi ne ha omessa la denuncia.

Il sussidio, nella misura determinata dal veterinario provinciale con suo decreto, sarà corrisposto dal Ministero della sanità sui fondi ordinari di bilancio per le spese relative ai servizi veterinari.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

(2523)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 febbraio 1960.
Proroga della gestione commissariale del comune di Biccari (Foggia).

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Biccari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1959 è stato sciolto il Consiglio comunale di Biccari e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Giuseppe Castelli, funzionario di prefettura.

Il predetto commissario ha dovuto curare tutta una serie di provvedimenti intesi a normalizzare i servizi comunali ed iniziare la sistemazione finanziaria dell'Ente. Sono in corso di attuazione, inoltre, molte pratiche concernenti il completamento di importanti opere pubbliche, per cui è necessario che l'opera iniziata dal commissario venga proseguita.

Rendendosi perciò necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è a ciò provveduto con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Foggia, addì 22 febbraio 1960

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1959, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Biccari e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Giuseppe Castelli, funzionario di prefettura;

Considerato che, essendo scaduto il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — venga prorogata di tre mesi, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

Con decorrenza 28 gennaio 1960 la gestione commissariale straordinaria del comune di Biccari è prorogata di tre mesi.

Nell'incarico resta confermato il dott. Giuseppe Castelli.

Foggia, addì 22 febbraio 1960

Il prefetto: LONGO

(2542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 27, il comune di Sant'Alessio d'Aspromonte (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.870.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2568)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 183, il comune di Africo (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2550)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 30, il comune di Prignano Cilento (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2551)

Autorizzazione al comune di Vetto d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 29, il comune di Vetto d'Enza (Reggio Emilia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2552)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 284, il comune di Contarina (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959

(2553)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 285, il comune di Donada (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2554)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 53, il comune di Pellezzano (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2555)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 283, il comune di Bosaro (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2556)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 28, il comune di Boretto (Reggio Emilia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2557)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1960, n. 3573, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 252, il comune di Firenze è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2558)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1960, n. 4168, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 253, il comune di Pesaro è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 533.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2559)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 31, il comune di Carbonia (Cagliari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2560)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 20, il comune di Petriano (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2561)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 22, il comune di Monteciccardo (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2562)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 21, il comune di Novafeltria (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.076.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2563)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 26, il comune di Riolo Terme (Ravenna) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2564)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 280, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.660.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2565)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 281, il comune di Calanna (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.730.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2566)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 282, il comune di Polistena (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2567)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in comune di Petralia Sottana (Palermo).

Con decreto commissariale n. 300.8.60777 in data 20 aprile 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Petralia Sottana (Palermo), di un terreno della superficie di mq. 550, sito in comune Petralia Sottana, piazza Nino Tedesco, indicato nel catasto comunale nella mappa urbana, confinante a nord con case eredi Manasia, ad est con strada intercomunale per Petralia Sottana, ad ovest con villa eredi barone Polizzello ed a sud con strada intercomunale per Petralia Soprana, del periziato valore di L. 550.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Fraternità », con sede in Buonalbergo (Benevento).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 aprile 1960, il rag. Salierno Antonio, da Buonalbergo, è nominato, ai sensi di legge, commissario liquidatore della Società cooperativa « Fraternità », con sede in Buonalbergo (Benevento), in sostituzione del dott. Oreste Tretola, dimissionario.

(2354)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Ferrara », con sede in Palagano di Montefiorino (Modena)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 aprile 1960, la Società cooperativa consumo « La Ferrara », con sede in Palagano di Montefiorino, costituita con atto del notaio dott. Agazzotti in data 10 maggio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2359)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 181-VI, della cessata ditta Pedon Eteocle, già esercente in Vicenza, via Piancoli n. 22.

(2582)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 7.412.170,75 (lire settemilioniquattrocentododicimilacentosettanta e 75/100) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 95.10.30, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta SACCHETTI Beatrice di Franco, in virtù del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3839 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 4.906.599,15 (lire quattromilioninovecentoseimilacinquecentonovantanove e 15/100) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 62.73.62, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta SACCHETTI Carolina di Franco, in virtù del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3840 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 5.698.082,45 (lire cinquemilioniseicentonovantottomilaottantadue e 45/100) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 83.56.30, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta SACCHETTI Maria di Franco, in virtù del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3841 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2452)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro Urbino

Con decreto ministeriale 31 marzo 1960, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro Urbino, viene prorogata fino al 30 aprile 1961 e il gr. uff. Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di Commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1960 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

***Notifica** per smarrimento di certificati di rendita nominativa*

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 — Data: 23 gennaio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Trombetta Felice — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 4 — Capitale L. 120.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data 28 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: De Lisi Pasquale fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 9 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° aprile 1960

(2005) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	642,937
1 Franco svizzero	143,087
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	87,05
1 Corona svedese	120,202
1 Fiorino olandese	164,61
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,605
1 Lira sterlina	1742,875
1 Marco germanico	148,812
1 Scellino austriaco	23,836

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Giancarlo Biasini, nato a Cesena (Forlì) il 18 luglio 1930, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna il 6 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2347)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Pavia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 26 settembre 1959 da valere per tutto il territorio della provincia di Pavia per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed industrie affini, integrativo del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma tra l'ANCE, la FILLEA, il S.F.I., la FILCA, la FENEAL il 24 luglio 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2471)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 15 aprile 1957 per la designazione dei presidenti dei Collegi di conciliazione e arbitrato (CGIL - CISL - UIL).

2. — Accordo provinciale 15 aprile 1957 per la designazione dei presidenti dei Collegi di conciliazione e arbitrato (CISNAL).

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro normativo e salariale 24 marzo 1953 per i lavoratori marmisti dipendenti da aziende associate all'Unione meridionale media e piccola industria.

2. — Accordo 15 ottobre 1946 di incasellamento merceologico per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria dei manufatti in cemento della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 21 ottobre 1947 per i lavoratori appartenenti alla categoria verniciatori al nitrocellulosa, saldatori elettrici ed autogeni, ed addetti alla lavorazione del piombo.

2. — Contratto collettivo di lavoro 15 dicembre 1950 per gli addetti ai lavori di picchettaggio e carenatura navi nella provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale 30 ottobre 1950 per i lavoratori occupati nelle aziende parrucchieri per signora.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2472)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Vicenza, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 8 novembre 1956 per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Vicenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2473)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Sassari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 10 settembre 1959 per i dipendenti di aziende commerciali, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2474)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di Parma, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 20 maggio 1957 integrativo del Contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da cooperative di consumo stipulato il 2 marzo 1955.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2475)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 20 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 24 febbraio 1958 da valere, in provincia di Parma, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi.

2. — Accordo del 27 luglio 1959 da valere, in provincia di Parma, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2476)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice e diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951 prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (art. 3, commi primo e quinto);
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 (art. 21);
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, con il quale venne indetto un concorso a quattordici posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1959, è composta come segue:

Presidente:
Carpanzano dott. Vincenzo, magistrato di Corte di cassazione.

Componenti:
Lavagna prof. Carlo, dell'Università agli studi di Pisa;
Castana prof. Antonino, dell'Università agli studi di Roma;
Elia dott. Raffaele, ispettore generale degli Archivi notarili;
Profera dott. Paolo, conservatore capo di Archivi notarili.

Componente aggiunto per l'esame facoltativo di lingua tedesca:
Calà prof. Maria, della Scuola tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma.

Segretario:
Iansiti dott. Odoardo, 1° conservatore di Archivi notarili.

Art. 2.

Le prove scritte obbligatorie dell'anzidetto concorso avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno nei giorni 6, 7 e 8 giugno 1960 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Art. 3.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo nella stessa sede il giorno 9 giugno 1960 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Roma, addì 25 marzo 1960

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Registro n. 26, *foglio n.* 200. — BOVIO

(2528)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i propri decreti n. 41309 e n. 41310 in data 29 dicembre 1959, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso medesimo;
Considerato che la condotta medica di Aliano è rimasta vacante a seguito della rinunzia dei dottori Parisi Roberto e Imperatrice Prospero che avevano diritto a detto posto in base all'ordine della graduatoria ed alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso;
Considerato che il dott. Ruggiero Egidio, settimo classificato *nella graduatoria di merito*, già assegnato alla condotta di Cirigliano, ha diritto a quella di Aliano perchè indicata prima di quella di Cirigliano nella domanda di partecipazione al concorso;
Vista la nota in data 1° aprile 1960, con la quale il dottor Ruggiero Egidio dichiara di accettare la condotta di Aliano in sostituzione di quella di Cirigliano;
Visti gli articoli 26 *e* 56 *del regolamento* 11 *marzo* 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Ruggiero Egidio viene assegnato alla condotta medica di Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 13 aprile 1960

Il prefetto: TURCO

(2376)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Padova n. 13752, in data 31 dicembre 1958, con il quale veniva bandito un concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;
Vista la relazione in data 6 aprile 1960 della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei sanitari concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. Decastello dott. Tullio . . . punti 53,943 su 100
2. Gobbato dott. Alberto . . . . » 53,248 »
3. Spadavecchia dott. Nicola . . . » 51,741 »
4. Manelli dott. Luigi . . . . » 51,221 »
5. Casoni dott. Carlo . . . . » 50,346 »
6. Bruni dott. Bruno . . . . » 49,852 »
7. Ramacciotti dott. Tiziano . . . » 49,669 »
8. Soliman dott. Antonio . . . . » 49,262 »
9. Rossi dott. Antonio . . . . » 48,194 »
10. Ruffin dott. Sergio . . . . » 48,183 »
11. Fioretto dott. Antonio . . . . » 47,986 »
12. Conti dott. Giuseppe . . . . » 47,697 »
13. Marziali dott. Vincenzo . . . . » 47,361 »
14. Ventriglia dott. Francesco . . . » 47,291 »
15. Bedeschi dott. Edoardo . . . . » 47,159 »
16. Zmarich dott. Antonio . . . . » 47,096 »
17. Masetto dott. Giovanni . . . . » 46,665 »
18. Bellandi dott. Adelmo . . . . » 46,645 »
19. Ruffin dott. Renzo . . . . » 46,029 »
20. Quadri dott. Alberto . . . . » 45,365 »
21. Colonna dott. Bruno Gino . . . . » 45,312 »
22. Cossutti dott. Bruno . . . . » 45,257 »
23. Ceccato dott. Giusto . . . . » 45,124 »
24. Sciutteri dott. Giuseppe . . . . » 45,109 »
25. Ivis dott. Renato . . . . » 45,091 »
26. Gruarin dott. Renato . . . . » 45,062 »
27. Vecchia dott. Antigone . . . . » 45 — »
28. Zavaglio dott. Giacomo . . . . » 44,988 »
29. Pagavino dott. Giorgio . . . . » 44,697 »

30. Schmid dott. Mariano . . punti 44,536 su 100
31. Abbate dott. Angelo . . . . » 44,500 »
32. Libralato dott. Alfonso . . . » 44,176 »
33. Mengoni dott. Riccardo . . . » 44,172 »
34. Cova dott. Giuseppe . . . » 44,125 »
35. Pieramati dott. Mario . . . » 44,085 »
36. Bigoni dott. Renato . . . . » 44 — »
37. Bojan dott. Erasmo . . . . » 43,875 »
38. Longhin dott. Tullio . . . . » 43,750 »
39. Bastasin dott. Antonio . . . » 43,583 »
40. Mazzotti dott. Angelo . . . » 43,558 »
41. Pagotto dott. Sergio . » 43,510 »
42. Cantoni dott. Oreste, nato l'8 agosto 1925 » 43,500 »
43. Badi dott. Dario, nato l'8 maggio 1930 . . . . » 43,500 »
44. Simio dott. Carmelo . . . . » 43,375 »
45. Munari dott. Osvaldo . . . » 43,138 »
46. Borsato dott. Antonio . . . » 43 — »
47. Casari dott. Luigi . . . . » 42,907 »
48. Maccario dott. Italo . » 42,800 »
49. Picchioni dott. Luciano, nato il 1° settembre 1927 » 42,500 »
50. Bergamini dott. Giovanni, nato il 16 luglio 1932 . » 42,500 »
51. Battistelli dott. Enrico . . » 42,375 »
52. Michieletto dott. Vittorio . » 42,239 »
53. Gagliardi dott. Matteo, nato il 19 gennaio 1927 » 42 — »
54. Nava dott. Gian Armando, nato l'11 agosto 1928 . . » 42 — »
55. Matani dott. Massimiliano . » 41,531 »
56. Gianelli dott. Albino . . » 41,502 »
57. Rugo dott. Luigi, ex combattente . » 41,500 »
58. Belloni dott. Francesco, ufficiale di complemento » 41,500 »
59. Pasetti dott. Luigi, coniugato . » 41,500 »
60. Marchetti dott. Silvano, nato il 1° dicembre 1926 » 41,500 »
61. Della Bianca dott. Dino, nato il 10 giugno 1927 . » 41,500 »
62. Tommasi dott. Angelo, nato il 18 settembre 1932 » 41,500 »
63. Gerola dott. Gianfranco . . » 41,375 »
64. Gentili dott. Eros . » 41,250 »
65. Fantini dott. Luigi, coniugato, nato l'11 marzo 1927 . » 41 — »
66. Stori dott. Costantino, coniugato, nato il 2 gennaio 1929 . » 41 — »
67. Libanora dott. Ettore . . . » 40,875 »
68. Cardelli dott. Giuseppe . . . » 40,859 »
69. Chiesa dott. Mariano . . . . » 40,687 »
70. Xausa dott. Giovanni . . . . » 40,531 »
71. Furin dott. Michele . . . . » 40,500 »
72. Mizzau dott. Ulisse . . . » 40,375 »
73. Pancotto dott. Giacomo . » 40,281 »
74. Burelli dott. Sergio, coniugato, nato il 23 novembre 1926 . » 40 — »
75. Gallizia dott. Romano, nato il 16 giugno 1929 . » 40 — »
76. Belloni dott. Giuseppe, nato il 20 ottobre 1931 . . » 40 — »
77. Zini dott. Ciro, coniugato con due figli . » 39 — »
78. Papini dott. Gianfrancesco, coniugato con un figlio . . . . punti 39 — su 100
79. Conti dott. Domenico, coniugato senza figli . . . . . . » 39 — »
80. Malgarini dott. Massimo . . . » 38,937 »
81. Zumella dott. Giovanni, nato il 29 aprile 1923 . . . . . » 38,500 »
82. Pozzobon dott. Albino, nato il 4 aprile 1929 . . . . . » 38,500 »
83. Rossi dott. Piervittorio Romano, nato il 5 aprile 1931 . . . » 38,500 »
84. Bucchi dott. Carlo, nato il 22 febbraio 1932 . . . . » 38,500 »
85. Burgnich dott. Bruno . . . » 38 — »
86. Fioretta dott. Sandro, coniugato con due figli . . . . . » 37,500 »
87. Monti dott. Gianfranco . . . » 37,500 »
88. Tonetto dott. Sante Agostino . . » 37,125 »
89. Mori dott. Luigi, coniugato . . » 37 — »
90. Rossini dott. Enrico, nato il 7 maggio 1928 . . . . » 37 — »
91. Canossa dott. Claudio, nato il 2 luglio 1931 . . . . . . » 37 — »
92. Sanfelici dott. Mario . . . » 36 — »
93. Bagli dott. Michele, ex combattente » 35,500 »
94. Gozzi dott. Sante . . . . » 35,500 »
95. Vezzini dott. Franco Antonio . . » 35 — »

Padova, addì 9 aprile 1960

Il veterinario provinciale capo: LAMA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Padova n. 13752, in data 31 dicembre 1958, con il quale veniva bandito un concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con decreto pari numero e data;
Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati sanitari vengono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni consorziali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Decastello dott. Tullio, con recapito a Peraga di Vigonza, vincitore della condotta consorziale di Legnaro;
2) Gobbato dott. Alberto, con recapito a Padova, Strada Guizza, n. 52/*B*, vincitore della condotta consorziale di Mestrino.

Padova, addì 9 aprile 1960

Il veterinario provinciale capo: LAMA

(2368)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.